

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 45 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 febbraio 2024

INDICE

- Art 1 Oggetto del Regolamento
- Art 2 Procedure di affidamento Oneri per le attività tecniche
- Art 3 Ambito di applicazione
- Art 4 Gruppo di lavoro
- Art 5 Incarichi svolti da dipendenti della Società a favore di altre Stazioni Appaltanti
- Art 6 *Limite soggettivo dell'incentivo*
- Art 7 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art 8 Centrali di committenza
- Art 9 Quota del 20%
- Art 10 Calcolo delle risorse per le funzioni tecniche
- Art 11 Ripartizione dell'incentivo per lavori
- Art 12 Ripartizione dell'incentivo per acquisizione di servizi e forniture
- Art 13 Accertamento delle attività svolte
- Art. 14 Disciplina delle varianti
- Art 15 Liquidazione compensi
- Art 16 Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti
- Art 17 Rinvio
- Art 18 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di Aci Progei S.p.A. (di seguito anche "Società"), secondo quanto previsto dall'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, attuativo dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 (Codice dei contratti pubblici) di seguito denominato "Codice".
- 2. Con il presente Regolamento si intende stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.
- 3. Il Regolamento è destinato a tutto il personale di ACI Progei S.p.A. ed eventualmente al personale di altre amministrazioni, che hanno sottoscritto con ACI Progei S.p.A. una Convenzione ex. art. 15 della L. 241/1990 ed abbiano espletato funzioni tecniche, secondo le modalità e nei termini previsti dal suddetto Regolamento.

Art. 2 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

- 1. Gli oneri per le attività tecniche relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art 45 del Codice e dal presente regolamento. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo ed esclusivamente nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, come prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 45 e all'art. 31, comma 1, e 32 dell'allegato II.14 del Codice".
- 2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% (due per cento) calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle successive tabelle.
- 3. L'incentivo in particolare è destinato:
- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui al successivo art. 3, nonché ai loro collaboratori per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 9 per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle disposizioni successive.

4. Ai fini di cui ai commi precedenti il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art 45 del Codice e del presente regolamento.

Art. 3 Ambito di applicazione

- 1. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice e del relativo allegato I.10, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento di uno o più delle seguenti funzioni tecniche:
- Programmazione della spesa per investimenti;
- Responsabile unico del progetto;
- Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- Redazione del progetto esecutivo;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- Predisposizione dei documenti di gara;
- Direzione dei lavori:
- Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- Direzione dell'esecuzione;
- Collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:
- Collaudo tecnico-amministrativo;
- Regolare esecuzione;
- Verifica di conformità;
- Collaudo statico (ove necessario)
- Collaboratori dei suddetti soggetti
- 2. Nel caso in cui l'allegato l.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art 45 co. 1 del Codice è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
- 3. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, salvo si tratti di appalti finanziati con le risorse del PNRR e PNC. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che

non rivestano tale profilo, la relativa aliquota prevista per l'attività incentivata, come prevista dal presente Regolamento, sarà da distribuire agli stessi.

Art. 4 Gruppo di lavoro

- 1. In relazione alla propria organizzazione la Società individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa od i soggetti che del di lavoro" nonché fanno parte "gruppo i collaboratori tecnico/giuridico/amministrativo, destinatari dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, tra i dipendenti di cui all'art.1, costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
- 2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
- 3. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del dirigente/responsabile competente, eventualmente sentito il Responsabile Unico del Progetto (RUP).
- 4. Il provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro per ogni singolo intervento, che operi con le diverse competenze alla realizzazione dei lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, deve indicare:
 - a. il lavoro da realizzare, il servizio o la fornitura da acquisire;
 - b. il quadro economico, al netto dell'IVA, dell'intervento e l'importo dell'incentivo;
 - c. i nominativi dei componenti e l'assegnazione a ciascuno dei essi di specifici compiti e responsabilità, funzioni /attività che i collaboratori saranno chiamati a svolgere, tenuto conto della qualifica rivestita, nonché della professionalità ed esperienza possedute ed in relazione ai singoli livelli di progetto e fasi attuative degli interventi;
 - d. il cronoprogramma ed i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, tenuto conto degli atti di programmazione, delle disposizioni di legge e con rinvio ai tempi stabiliti nella documentazione di gara.
- 5. Il conferimento degli incarichi è subordinato agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, conflitto di interessi e formazione previsti dalle disposizioni generali e speciali vigenti in materia, in quanto applicabili alle singole attività oggetto di incarico.
- 6. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura di affidamento.
- 7. Le condizioni e i termini di esecuzione possono essere modificati/prorogati, con specifico

- provvedimento per oggettive cause di forza maggiore o per motivate esigenze di servizio, sempre che la proroga non arrechi danno alla Società.
- 8. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
- 9. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
- 10. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti / sub procedimenti della attività assegnate.
- 11. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle successive tabelle, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura.
- 12. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art 35 bis del d.lgs 165 del 2001.
- 13. Qualora il gruppo di lavoro preveda il coinvolgimento di personale interno di altre amministrazioni, che cooperano con Aci Progei S.p.A. mediante una convenzione, già stipulata tra le parti, si rende necessario acquisire il nullaosta del Dirigente (o suo facente funzione) di riferimento del personale interessato, sia relativamente alla disponibilità del dipendente sia relativamente all'accettazione del presente Regolamento per la retribuzione dell'incentivo.

Art 5

Incarichi svolti da dipendenti della Società a favore di altre Stazioni Appaltanti

- 1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del progetto può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
- 2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Società a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime qualora presente sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
- 3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente

regolamento svolte a favore della Società dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 1.

Art 6

Limite soggettivo dell'incentivo

- 1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente, da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.
- 2. L'incentivo eccedente il limite di cui al comma precedente incrementa le risorse di cui al successivo art 9.

Art 7

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione del presente regolamento:

- a) I contratti esclusi ai sensi dell'art 56 del d.lgs. 36 del 2023;
- b) I lavori in amministrazione diretta:
- c) Servizi e forniture non inclusi nel piano acquisti, salvo previsti anche successivamente nei relativi aggiornamenti;
- d) Opere e lavori non inseriti nel piano triennale, salvo previsti anche successivamente nei relativi aggiornamenti;
- e) Servizi, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, e forniture di non particolare importanza¹;
- f) Appalti di servizi e forniture per i quali non sia nominato il direttore dell'esecuzione.
- g) Mere forniture di luce, acqua e gas;
- h) In caso di procedure di affidamento di servizi e forniture tramite adesione a Convenzioni Consip;

¹Sul concetto e sulla nozione di "particolare importanza" si rinvia alla risposta del MIT n. 726 del 15/09/2020, interpellato con quesito scritto; a quanto riportato all'artt. 31 e 32 dell'Allegato II.14; all'art. 114, comma 8, del d.lgs.31 marzo 2023, n. 36, all'art. 8, comma 4, dell'Allegato II.2.

i) A tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi che non hanno all'interno dei propri quadri economici o documenti progettuali e di previsione di spesa la specifica previsione delle risorse che alimentano il fondo.

Art 8

Centrali di committenza

- 1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice, per le funzioni tecniche svolte dal personale della centrale di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture, la Società può decidere se destinare, a conclusione delle attività espletate dalla centrale di committenza, una somma non superiore a ¼ delle percentuali stabilite, ai sensi del presente Regolamento ripartendo gli oneri in rapporto alle quote di partecipazione. La somma è inserita nel quadro economico del lavoro, fornitura o servizio cui accede.
- 2. L'eventuale quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale della Società le cui funzioni sono state trasferite alla centrale di committenza.
- 3. Il responsabile competente liquida gli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi, dopo l'approvazione del provvedimento di aggiudicazione della gara.

Art 9

Ouota del 20%

- 1. Il restante 20% delle risorse finanziarie di cui all'art. 2 del presente regolamento è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
 - Inoltre, una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata:
- d) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- e) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- f) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
 - 2. Alla destinazione di dette risorse si provvede previa verifica dell'entità delle risorse medesime.

Art. 10

Calcolo delle risorse per le funzioni tecniche (RF)

- 1. Le risorse vengono costituite mediante la loro previsione all'interno del quadro economico del lavoro, fornitura o servizio.
- 2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 14, comma 18, del Codice, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
- 3. Nel caso di *project financing*, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle ordinarie vengono riconosciute le quote delle risorse di cui al comma 1, in relazione alle sole attività svolte effettivamente.

Art. 11
Ripartizione dell'incentivo per lavori

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascun <u>lavoro</u> è rapportata alla quota dell'80% nel seguente modo:

	Fase				
ATTIVITA'	programmazione 3% - 5%	progettazione 15% - 35%	Affidamento 10% - 25%	Eecuzione 30% - 60%	Totale
Programmazione della spesa per investimenti	4				4
Responsabile unico del progetto	1	12	6	16	35
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto-Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione		8		13	21
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto-Responsabile di procedimento per la fase di affidamento			3		3
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase		6	2	12	20

Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		1			1
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		1			1
Redazione del progetto esecutivo		1			1
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		1			1
Verifica del progetto ai fini della validazione			4		4
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			4		4
Direzione dei lavori				1	1
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)				1	1
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				1	1
Collaudo tecnico-amministrativo				1	1
Collaudo statico (eventuale)				1	1
Totale	5%	30%	19%	46%	100%

Art. 12
Ripartizione dell'incentivo per acquisizione di servizi e forniture

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascun **servizio o fornitura** è rapportata alla quota dell'80% nel seguente modo:

	Fase				
ATTIVITA'	programmazione 3% - 5%	progettazione 15% - 35%	Affidamento 10% - 25%	Eecuzione 30% - 60%	Totale
Programmazione della spesa per investimenti	4				4
Responsabile unico del progetto	1	8	5	9	23
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto-Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione		4		4	8

Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto-Responsabile di procedimento per la fase di affidamento			2		2
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase		3	1	3	7
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza noi soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D.Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).		10			10
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			10		10
Direzione dell'esecuzione				22	22
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione				8	8
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				1	1
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione				5	5
Totale	5%	25%	18%	52%	100%

Art. 13 Accertamento delle attività svolte

- La liquidazione del compenso incentivante è disposta dal responsabile della competente struttura organizzativa, previo accertamento del buon esito e della completezza delle attività svolte dal RUP, dal DEC, dai componenti del gruppo di lavoro e dai collaboratori, secondo le modalità di cui al successivo art. 15.
- 2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
- 3. Nel caso di incremento dei costi previsti per la realizzazione del lavoro o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure di mancato rispetto dei termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, viene disposta la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.
- 4. Per ciascuno dei destinatari dell'incentivo, al raggiungimento delle fasi procedurali, ai

fini della liquidazione degli incentivi, è effettuata la preliminare verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti per ciascuna fase, attraverso la quale è accertato:

- a. il tipo di attività svolto;
- b. il raggiungimento degli obiettivi previsti per la liquidazione del compenso;
- c. il corretto svolgimento dell'incarico assegnato, con indicazione dei tempi previsti e dei tempi effettivi;
- d. l'eventuale sussistenza di motivi di applicazione di detrazioni e di penali come previsto nell'articolo 16;
- e. l'entità del compenso maturato e l'eventuale proposta della misura di detrazioni e/o penali.
- 5. La verifica formalizzata in "schede incentivo", per ciascun dipendente, è effettuata dal Dirigente in base alle risultanze della istruttoria.
- 6. Nel caso in cui alcune delle funzioni siano assegnate a più soggetti, in quanto svolte in forma collegiale o in ragione di una differente tipologia di attività ed adempimenti nell'ambito della stessa figura ovvero per successione nel tempo, ai fini della quantificazione della quota di incentivo spettante a ciascuno, si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
 - rilevanza, in termini di professionalità e di responsabilità, delle specifiche mansioni assegnate ovvero delle fasi del procedimento svolte correttamente;
 - ove pertinente, la quota parte dell'importo oggetto della prestazione del singolo rispetto all'importo totale.

Art. 14

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 15

Liquidazione dei compensi

1. La liquidazione del compenso è disposta dal responsabile competente, alla conclusione delle fasi procedurali, sentito il personale dipendente in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta il buon esito delle attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite "schede incentivo", di cui all'art. 13, riferite a

- ciascun lavoro, servizio o fornitura e nelle quali sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, nonché l'applicazione di eventuali penali di cui al successivo art. 16 del presente Regolamento.
- 2. La richiesta, ai fini della liquidazione dell'incentivo viene altresì valutata dal responsabile competente, per le verifiche e gli adempimenti di natura retributiva, contributiva e fiscale.
- 3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno, su base trimestrale, al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti.
- 4. Per le finalità di cui al comma precedente l'ufficio competente, prima della relativa liquidazione, dovrà verificare che non viene superato il limite di cui al precedente comma 3 e provvedere, all'uopo, ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre stazioni appaltanti e ai relativi incentivi. Per le stesse finalità, il medesimo competente ufficio fornisce le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente dalle stesse.
- 5. In caso di appalti ad esecuzione pluriennale, alla chiusura di ciascuna annualità, è quantificata l'indennità relativa al direttore dell'esecuzione ed al personale incaricato per la predisposizione ed il controllo dell'esecuzione, e quella residua del RUP, in proporzione alla percentuale di avanzamento del contratto.

Art. 16

Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

- 1. Qualora durante le procedure per l'affidamento dei lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli previsti dall'art 120 comma 1 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di un importo come riportato nella sotto indicata tabella.
- 3. Qualora in fase di realizzazione del lavoro non vengano rispettati i costi previsti del quadro economico del progetto esecutivo, depurato dal ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art 120 comma 1 del codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore, ai collaboratori ed al collaudatore), al RUP, all'ufficio di direzione lavori ed al collaudatore saranno corrisposti incentivi decurtati come da tabella allegata.
- 4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo dei documenti, al

personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, danno a persone o cose, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota di direzione dell'esecuzione, del RUP e dei loro collaboratori, è ridotto di una misura come determinata nell'allegata tabella.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI ESECUZIONE	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
COSTI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%

Art. 17 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

Art. 18

Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione. Qualora necessario, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente Regolamento e ad eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.
- 2. Il presente atto trova applicazione per le procedure di affidamento avviate successivamente all'entrata in vigore con efficacia del d.lgs. n. 36/2023.
- 3. Per le attività svolte precedentemente alla data di entrata in vigore del Regolamento, sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento e l'accantonamento siano stati previsti nel quadro economico e nella determinazione a contrarre, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
- 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
- 5. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.